

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. (Art. 10)

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.

(...)

Art. 10 Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

1. All'*articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i 9 per cento provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le 2 per cento condizioni di cui alla nota II-bis)

»;

b) sono abrogate le note del predetto *articolo 1*, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'*articolo 1*, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta. ⁽⁴³⁾

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con *legge 14 gennaio 2013, n. 3*, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del *decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, e delle disposizioni di cui all'*articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692*, e all'*articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*. È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli *articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, e successive modificazioni, all'*articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, e successive modificazioni, e agli *articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e successive modificazioni, e all'*articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*.⁽⁴⁴⁾

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(43) Comma così sostituito dall' *art. 26, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128*.

(44) Comma modificato dall' *art. 1, comma 608, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall' *art. 13, comma 3, D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*, e dall'*art. 5, comma 1-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 20, comma 4-ter, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(...)